

COMUNE DI FRATTA TODINA

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA
RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART.
30-TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34.**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 24/07/2020)

Articolo 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019

1. Il Comune di Fratta Todina istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di attività chiuse da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di attività già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 2 - Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 i soggetti operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente:
 - agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ossia aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150;
 - alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ossia aventi una superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1500.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

- Gli ampliamenti della proposta commerciale a parità di superficie occupata;
- trasferimenti di sede nell'ambito del territorio comunale a parità di superficie occupata.

Articolo 4 - Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento e per i tre anni successivi. In particolare, le ipotesi ammesse per ottenere il contributo sono le seguenti:
 - a) RIAPERTURA sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, il contributo è pari alla somma dei tributi comunali regolarmente pagati nell'anno precedente la richiesta;
 - b) AMPLIAMENTO di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale, il contributo è pari alla somma dei tributi comunali regolarmente pagati nell'anno precedente la richiesta;
 - c) Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
2. I tributi comunali da considerare per il calcolo del contributo sono i seguenti: IMU, TARI, PUBBLICITA' e TOSAP.
3. Sia che si tratti di riapertura che di ampliamento la misura del contributo è pari al 100% dei tributi regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione.
4. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente Regolamento, le percentuali del contributo possono essere modificate con provvedimento della Giunta Comunale.
5. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
6. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
7. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.
8. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime del minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente articolo o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5 - Presentazione delle domande

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 4 di questo Regolamento i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi,
2. Il contributo è concesso per l'anno in cui avviene la riapertura o l'ampliamento e per i tre anni successivi. Per ogni anno successivo alla riapertura o all'ampliamento è necessario che l'interessato presenti nuovamente la domanda per la concessione del contributo.
3. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge, da trasmettere esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.frattatodina@postacert.umbria.it.
4. L'istanza presentata e non ammessa a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verrà presa in considerazione neppure per le annualità successive e l'interessato dovrà quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.
5. L'ufficio Commercio effettua i controlli sul possesso dei requisiti del richiedente e verifica il regolare avvio e mantenimento dell'attività.
6. L'Ufficio Tributi determina la misura del contributo da concedere.
7. L'Ufficio Tributi eroga per mezzo di propria determinazione il contributo ai richiedenti, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse attribuite dal competente Ministero.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per l'anno 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle suddette agevolazioni è prorogato dal 28 febbraio al **30 settembre**. *(Art. 1, c10-sexies del Decreto Milleproroghe 2020 (legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del DL 162/2019))*

Articolo 8 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.